

Regolamenti Reach e CLP: prime esperienze di controllo

Regione Veneto 2011

Dott. Peruzzo Massimo

27 Febbraio 2012

Reach: controlli 2011 nel Veneto

- Metodo di controllo
- Miscele e sostanze controllate
- Controllo
- Trasmissione delle informazioni
- Punti di forza
- Criticità

Metodo di controllo: Miscele

- Individuare la miscela
 - più pericolosa,
 - più venduta.
- Esaminare:
 - la classificazione
 - Strumenti e metodi
 - l'etichettatura dei contenitori
 - la SDS predisposta
 - Strumenti e metodi

Metodo di controllo: Sostanze

- Analizzare la formulazione
- Confrontarla con la sez. 3 della SDS.

- Selezionare le materie prime
- Di ciascuna esaminare:
 - l'etichettatura
 - la SDS


Metodo di controllo: informazioni

Verificare:



- Comunicazione delle informazione ai lavoratori
- Applicazione delle MMR in azienda
- Trasmissione delle informazione ai clienti
- Conservazione delle informazioni

22 Miscele controllate

- antiruggine
- sbiancante
- catalizzatore
- detersivo
- diluente
- idropittura
- inchiostro
- smacchiatore
- vernice



89 Materie prime controllate



CONTROLLO 01

- Presenza della SDS
- Compilata in italiano
- Nella sezione 1:
 - **Identificatore del prodotto**
 - Numero di registrazione
 - **Usi pertinenti identificati**
 - **Informazioni sul fornitore**
 - **Numero telefonico di emergenza**

CONTROLLO 02

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **Classificazione**
- **Elementi dell'etichetta**
- **Altri pericoli**

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **Sostanze**
- **Miscele**

CONTROLLO 03

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione / protezione individuale

- **Parametri di controllo**
- **Controlli dell'esposizione**
 - ***Controlli tecnici idonei***
 - ***Misure di protezione individuale, quali DPI***
 - ***Controlli dell'esposizione ambientale***

CONTROLLO 04

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche**
- **Valutazione della sicurezza chimica**

CONTROLLO 05

Come le SDS vengono:

- Realizzate
- Aggiornate
- Distribuite nella catena di approvvigionamento
- Conservate per 10 anni

CONTROLLO 06

- I lavoratori hanno accesso alle informazioni pertinenti fornite nelle SDS, negli scenari di esposizione ecc. in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale?
- L'azienda soddisfa le misure raccomandate nelle SDS/negli scenari di esposizione?

Trasmissione delle informazioni

- **Acquisto**
 - Generalmente le SDS vengono acquisite ma vengono poco gestite con valenza di prevenzione
 - Cosa verificare al momento dell'acquisto:
 - Numero registrazione
 - Scenario di esposizione
 - Uso previsto
 - Classificazione Clp
- **Lavorazione**
- **Vendita**

Trasmissione delle informazioni

Lavorazione

- Igiene e sicurezza sul lavoro
 - Aggiornamento DVR
 - Scenario di esposizione
 - Sorveglianza sanitaria
 - Registro cancerogeni
 - Indagini ambientali
 - Misure di mitigazione del rischio (MMR)
 - Informazione dei lavoratori
- Gestione dei semilavorati
- Classificazione delle miscele
 - Elaborazione etichettatura
 - Scenari di esposizione

Trasmissione delle informazioni

Vendita

- Trasmissione delle SDS
 - Modalità (allegate alle bolle, mail, web)
- Conservazione delle informazioni per 10 anni

Punti di forza

- Le aziende cominciano a gestire le sostanze chimiche con gli strumenti Reach e Clp
- La classificazione delle miscele è corretta
- Le etichette rispondono ai requisiti
- Le SDS sono molto migliorate con i regolamenti Reach e Clp

Criticità

- Difficoltà a gestire unitariamente l'intero processo di trasmissione delle informazioni (acquisto – lavorazione – vendita).
- L'integrazione degli strumenti Reach (scenari di esposizione, MMR) nel percorso di gestione della sicurezza aziendale.

nelle altre Regioni

- **Violazione**: Art. 31, punto 1 del Regolamento REACH
– SDS non distribuita dal fornitore.
 - **Sanzione**: Art. 19 D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133
-
- **Violazione**: Art. 31, punto 6 del Regolamento REACH
– Preparato immesso sul mercato con SDS inesatta ed incompleta
 - **Sanzione**: Art. 10 comma 3 secondo periodo D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133

nel dettaglio....

Voce n°1 per quanto riguarda:

- 1.2. Uso non identificato del preparato/miscela.
- 1.3. Assenza dell'identificazione della persona competente responsabile della compilazione della scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Assenza della specifica relativa alla disponibilità del numero di telefono di chiamata urgente.

Voce n°2. Non riporta l'IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

Voce n°2 sull'IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI che non essendo conforme al Regolamento REACH è stata scambiata con la Voce n°3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.
Inoltre non è completamente comprensibile il nome chimico delle sostanze contenute (Silicato doppio di Zirconio e Ferro, Biossido di Zirconio).
Altre alle corrispondenti sostanze pericolose contenute nella miscela non sono state assegnate le corrispondenti classificazioni di pericolo in base ai criteri di classificazione del D.Lgs. 52/97 e s.m.i. (direttiva 67/548/CEE e s.m.i.) e i corrispondenti intervalli di concentrazione delle sostanze pericolose contenute.

Voce n°3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI. INESATTA rispetto all'ALLEGATO II Regolamento REACH.

Voce n°8.2.1: INCOMPLETA per quanto riguarda le informazioni relative a controlli dell'esposizione professionale. Inoltre la Protezione Respiratoria non è conforme nella parte in cui non sono stati indicati i filtri adatti nel caso dell'esposizione dei lavoratori alla polvere pericolosa classificata nociva per inalazione ed ingestione.

Voce n°8.2.1 INCOMPLETA per quanto riguarda la Protezione delle Mani in cui non è stato specificato chiaramente il tipo di guanti da indossare e del relativo tipo di materiale.

Voce n.15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE. Risulta INESATTA. Non risulta comprensibile il motivo per il quale il preparato/miscela pericolosa è stata classificata Nociva per inalazione ed ingestione sulla base della composizione dichiarata alla Voce N°2 relativa agli ingredienti pericolosi ed inoltre l'etichettatura del preparato pericoloso non risulta corrispondente all'etichettatura del preparato immesso sul mercato.

Ricordiamo il perché di tutto questo?

Il presente regolamento dovrebbe assicurare un **elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente**, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.